LOTTO 2 - POLIZZE IMPIANTI FUNIVIARI

CODICE CIG: 8063377D30

CAPITOLATO SPECIALEDI APPALTO

INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi ... 4
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto ... 5
Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia ... 5
Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi ... 5
Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato ... 6
Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa ... 6
Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto ... 6
Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto ... 7
Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole ... 7
Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica ... 7
Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro ... 8
Art. 12 - Ripartizione del danno ... 8
Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto ... 8
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto ... 8
Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore ... 9
Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto ... 9
Art. 17 – Subappalto ... 9
Art. 18 – Elezione di domicilio dell'assicurazione ... 9
Art. 19 – Garanzia definitiva ... 9
Art. 20 – Trattamento dei dati personali ... 10
Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento ... 10
Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa ... 10
Art. 23 - Comunicazioni ... 11
Art. 24 - Definizione delle controversie ... 11
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari ... 11
Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento ... 12
Art. 27 - Clausola di legalità ... 12
Art. 28 - Norme di chiusura ... 13
SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS PROPERTY" PER GLI IMPIANTI DI RISALITA ED IMPIANTI A FUNE ... 14
Parte I - Premessa ... 14
Parte II - Norme generali ... 16
Art. 1 – Oggetto e definizioni generali di assicurazione ... 16
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ... 17
Art. 3 - Altre assicurazioni ... 17
Art. 4 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ... 17
Art. 5 - Obblighi specifici a carico della Società ... 18
Art. 6 - Obblighi specifici a carico dell'Assicurato ... 18
Art. 7 - Ispezione delle cose assicurate ... 19
Art. 8 – Esagerazione dolosa del danno ... 19
Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno ... 19
Art. 10 – Mandato dei periti ... 20
Art. 11- Regolazione del premio ... 20
Parte III - All risks danni diretti ... 21
Art. 1 - Definizioni generali ... 21
Art. 2 - Definizioni specifiche per gli impianti di risalita ... 25

Art. 3 - Definizioni specifiche per gli impianti di innevamento 26
Art. 4 - Rischio assicurato 27
Art. 5 - Esclusioni 27
Art. 6 - Beni esclusi 28
Art. 7 - Particolari delimitazioni di garanzia 29
Art. 8 - Buona fede 31
Art. 9 - Condizioni aggiuntive sempre operanti 31
Art. 10 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo 40
Parte IV - Guasti alle macchine 40
Art. 1 – Rischio assicurato 40
Art. 2 – Esclusioni 40
Art. 3 – Delimitazione dell'assicurazione 40
Art. 4 – Scoperto/Franchigia 42
Art. 5 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni 42
Art. 6 – Delimitazioni di garanzia 42
Parte V - Responsabilità civile 42
Art. 1 – Definizioni generali 42
Art. 2 – Rischio assicurato 43
Art. 3 – Estensione territoriale 44
Art. 4 – Esclusioni 44
Art. 5 – Persone non considerate terzi 45
Art. 6 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali 45
Art. 7 – Obblighi specifici dell'Assicurato in caso di sinistro 45
Art. 8 – Condizioni aggiuntive sempre operanti 45
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA SECONDO RISCHIO 47
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione 47
Art. 2– Obblighi specifici a carico dell'Assicurato 48
Art. 3– Rinuncia alla rivalsa 48

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
   b) Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile;
   c) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   d) La legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
   e) La legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
   f) Il D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
   g) La legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
   h) Le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto con il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
   In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del codice civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a) Il presente capitolato speciale di appalto;
   b) L'offerta tecnica dell'appaltatore;
   c) L'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

1. La durata dell'appalto è di tre anni decorrenti dalle ore 24.00 del:
   a) 30.04.2020 per la polizza alla risks impianti a fune (salvo eventuali proroghe tecniche necessarie per la conclusione della presente procedura);
   b) 30.04.2020 per la polizza di responsabilità civile 2° rischio impianti a fune (salvo eventuali proroghe tecniche necessarie per la conclusione della presente procedura).

   Per entrambe le polizze la scadenza annuale è posta al 30.04 di ogni anno.
2. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale tramite comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza.
3. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare nel caso di cui sopra l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza.
4. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.
5. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
6. I pagamenti saranno effettuati direttamente all'Assicuratore da parte del Contraente, senza l'intervento di alcun intermediario (formula "franco provvigioni").

Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
   - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
   - la data di accadimento dell'evento;
   - la data della denuncia;
   - la tipologia dell'evento;
   - la descrizione dettagliata dell'evento;

- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  . sinistro agli atti, senza seguito;
  . sinistro liquidato, data, totale somma liquidata;
  . sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 0,3‰ (per mille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere con l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato

1. L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di validità della polizza o durante il periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC - informandolo di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa

1. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola delegataria.
2. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
3. La delega assicurativa è assunta dalla compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'assicuratore.
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
4. In caso di diminuzione del rischio l'assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
5. Fermo quanto stabilito dai commi precedenti, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi beni(successivi all'aggiudicazione del contratto) ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato italiano delle Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa e per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne tempestiva comunicazione alla Società.
6. L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
7. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole

1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare allo stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio, previsti dal precedente articolo 8, e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
1. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica

1. In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 9, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'articolo 9, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

3. È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrente dalla scadenza o cessazione.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui al presente articolo edal precedente articolo 9 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 9 dalla ricezione della citata dichiarazione.
5. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 5 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro

1. La Società ed il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
2. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'assicuratore si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime o migliorative condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta)giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 12 - Ripartizione del danno

1. Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transizione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'impresa appaltatrice.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. Il Contraente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al Contraente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. Il Contraente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Contraente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Contraente.

Art. 17 – Subappalto

1. Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 18 – Elezione di domicilio dell'assicurazione

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 19 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Contraente.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto.".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 l'appaltatore autorizza sin d'ora il Contraente al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, è facoltà del Contraente provvedere a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Contraente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.

Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 22, il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
   a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b. ingiustificata sospensione del servizio;

c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Contraente presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Contraente stesso, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Contraente;
i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Contraente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Contraente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, il Contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.
5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica certificata o simili) indirizzata all'impresa appaltatrice al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 24 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e l'impresa appaltatrice, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Sviluppo S.p.A.(...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A. (...).".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 27 - Clausola di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'impresa appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente a Trentino Sviluppo S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura

criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'impresa appaltatrice inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 28 - Norme di chiusura

1. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
3. L'impresa appaltatrice, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA ASSICURATIVA "ALL RISKS PROPERTY" PER GLI IMPIANTI DI RISALITA ED IMPIANTI A FUNE

Parte I - Premessa

La stima indicativa del valore a nuovo aggiornato al 30.04.2019 dei beni oggetto della presente polizza ammonta ad Euro 157.357.450,00.

Rientrano nell'oggetto di copertura le seguenti condizioni specifiche:

- Onorario e periti
- Cristalli ed insigne a primo rischio assoluto
- Ricorso terzi e/o locatari
- Eventi atmosferici per enti all'aperto
- Maggiori costi a primo rischio assoluto
- Inondazioni, alluvioni e allagamenti
- Terremoto
- Crolli e caduta massi
- Frane, valanghe e slavine

Agli effetti della sezione **All Risks Danni Diretti** si intendono fissati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie riportati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI RISCHIO	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA	SCOPERTO
Per ogni evento salvo ove espressamente diversamente indicato	€ 40.000.000,00	€ 2.500,00	
Spese di decontaminazione, disinquinamento o risanamento	€ 25.000,00		
Spese per rimuovere, trasportare e ricollocare le cose non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate	€ 25.000,00		
Onorario periti, architetti, progettisti, ingegneri, consulenti	5% dell'indennizzo con il Massimo di € 50.000,00		
Ricostruzione archivi, modelli, stampi e simili con esclusione di archivi elettronici, a primo rischio assoluto	€ 50.000,00		
Acqua condotta	€ 1.000.000,00		
Spese ricerca e riparazione guasto da acqua condotta	€ 30.000,00	€ 250,00	
Denaro carte valori e titoli di credito in genere a primo rischio assoluto	€ 5.000,00		
Eventi atmosferici	70% somme assicurate		10% minimo € 1.000,00
Eventi sociopolitici e dolosi di terzi	70% somme assicurate		10% minimo € 1.000,00
Terrorismo e sabotaggio	70% somme assicurate		10% minimo € 1.000,00
Fenomeno elettrico a primo rischio assoluto	Vedi partita assicurata		10% minimo € 500,00
Terremoto	50% somme assicurate per singola partita con il massimo per sinistro anno assicurativo di € 40.000.000,00		10% minimo € 25.000,00
Crolli e caduta massi	50% somme assicurate	€ 7.500,00	

	per singola partita con il massimo di € 1.000.000,00		
Frane, valanghe e slavine	€ 1.000.000,00	€ 7.500,00	
Alluvioni, inondazioni, allagamento	50% somme assicurate per singola partita con il massimo per sinistro anno assicurativo di € 40.000.000,00		10% minimo € 10.000,00
Sovraccarico neve	30% somme assicurate per singola partita		10% minimo € 5.000,00
Acqua piovana	€ 50.000,00	€ 500,00	
Gelo	€ 50.000,00	€ 500,00	
Grandine su serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre di cemento-amianto e di fibrocemento, e manufatti di materia plastica	€ 100.000,00		10% minimo € 500,00
Eventi atmosferici per entri all'aperto e/o fabbricati aperti ai lati	Come da partita assicurata		10% minimo € 2.500,00
Decentramento macchinari / merci	€ 100.000,00		
Furto fissi ed infissi	€ 2.500,00	€ 250,00	

Parte IV - Guasti alle macchine

Guasti macchine	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA	SCOPERTO
	€ 1.000.000,00		15% minimo € 500,00

Parte V - Responsabilità Civile: Massimale Euro 5.000.000,00

	FRANCHIGIA €	SCOPERTO COL MINIMO DI	LIMITE DI RISARCIMENTO PER ANNO
RCT Fabbricato – danni da acqua	300,00		€ 300.000,00
RCT Interruzione o sospensione attività		10% minimo € 1.500,00	€ 1.000.000,00
RCT Acqua piovana		10% minimo € 250,00	€ 30.000,00
Causale incendio			€ 500.000,00

Parte II - Norme generali

Art. 1 – Oggetto e definizioni generali di assicurazione

1. Il presente appalto è finalizzato all'affidamento del servizio di stipulazione di una polizza assicurativa "All risks property" per tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà di Trentino Sviluppo S.p.A. così come definiti nelle sezioni speciali del presente capitolato.
2. La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "consequenziali", causati al Contraente/Assicurato da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto risulta escluso dal presente capitolato.
3. Fermo quanto stabilito dal comma precedente e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.
4. Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

   Assicurazione
   Il contratto di assicurazione.
   Assicurato
   Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè: Trentino Sviluppo S.p.A. nonché le società dalla medesima controllate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.
   Beni
   I beni mobili ed immobili oggetto di copertura.
   Comunicazioni
   Per comunicazione si intendono quelle fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
   Complesso degli impianti
   Si intende la totalità degli impianti in proprietà dell'Assicurato
   Contraente
   Il soggetto che stipula l'assicurazione, e cioè Trentino Sviluppo S.p.A...
   Società
   L'impresa assicuratrice.
   Elementi variabili
   Dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio stesso alla fine di ciascuna annualità.
   Franchigia
   La somma stabilita contrattualmente che permane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
   Indennizzo/Risarcimento
   La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
   Partita
   Insieme delle cose/beni assicurati con un'unica somma assicurata.
   Periodo di indennizzo
   Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite massimo quello indicato in polizza, durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro.

Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto
La parte dell'ammontare del danno che permane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Art. 3 - Altre assicurazioni

1. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, fermi i principi di cui all'art. 1910 del Codice Civile.
2. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
2. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
3. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
4. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5 - Obblighi specifici a carico della Società

1. La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso. Sono compresi i:
   - guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza;
   - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti a incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambio di 20 m. da esse.
2. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza indennizza altresì le spese necessariamente sostenute per:
   - demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro. Le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate fino alla concorrenza di Euro 25.000,00 (fatto salvo quanto diversamente indicato dalla Società nell'offerta tecnica);
   - rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro;
   - ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.

Art. 6 - Obblighi specifici a carico dell'Assicurato

1. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
2. In caso di sinistro l'Assicurato deve:
   a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
   b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

   L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

   L'Assicurato deve altresì:

   c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
   d) Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
   e) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a

disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti a i fini delle loro indagini e verifiche.

f) A parziale deroga di quanto statuito alla presente lettera e) si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte dell'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data del sinistro.

3. Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente o l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora il Contraente o l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi.
4. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
5. L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
6. In caso di furto l'Assicurato deve inoltre:
   a. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
   b. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Art. 7 - Ispezione delle cose assicurate

1. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose oggetto dell'assicurazione e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 8 – Esagerazione dolosa del danno

1. Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno

1. L'ammontare del danno è concordato nelle seguenti modalità:
   a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
   b) fra due Periti nominati uno dalla società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
   I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
   Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 10 – Mandato dei periti

2. I Periti devono:
   a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
   b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al successivo art. 5;
   c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
   d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
3. In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
4. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma precedente sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
5. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
6. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11- Regolazione del premio

1. Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:
   a. anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio;
      1. regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.
      2. Per i beni di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
         i. sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che ilContraente è tenuto a corrispondere;
         ii. sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso (imposte escluse).

      Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
      3. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa

dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

2. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Parte III - All risks danni diretti

Art. 1 - Definizioni generali

1. Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Combustibili
Merci e sostanze che non sono classificabili "esplodenti" o "infiammabili" o "incombustibili".

Beni immobili
Tutti i beni immobili.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
- le intere costruzioni edili, o porzioni di esse, complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi (idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti fotovoltaici/solari, cabine elettriche, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate di proprietà Trentino Sviluppo Spa o in locazione e/o detenute a qualunque titolo da Trentino Sviluppo Spa, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività di Trentino Sviluppo Spa, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati;
- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;
- sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
- immobili aventi carattere storico monumentale;
- parchi, aree a verde;
- beni particolari così come da definizione di polizza.
Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti ad usi civili, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.
Risultano altresì comprese le opere infrastrutturali urbane ed extraurbane quali: reti viarie (strade, ferrovie, tunnel); reti per la distribuzione di energia, acqua, gas; impianti per la produzione di energia.

Beni mobili/Contenuto

Per beni mobili o contenuto si intende a titolo esemplificativo e non limitativo:
- beni mobili in genere;
- macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere, depuratori, ripetitori, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche;
- impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianti fotovoltaici, impianti audio e video; tabelloni pubblicitari elettronici, impianti di videosorveglianza, impianti vari ed ausiliari;
- apparecchiature elettroniche ed attrezzature in genere;
- mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti il tutto anche d'antiquariato, quadri e oggetti d'arte in genere, cose aventi valore artistico o storico se non già assicurati su polizza specifica;
- distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci;
- macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti;
- merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari;
- archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- mezzi di locomozione di proprietà dell'assicurato, non iscritti al P.R.A.;
- apparecchiature tecniche ad impiego mobile;
- combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali;
- quant'altro, anche se non specificamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Trentino Sviluppo Spa. Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.

<u>Esplodenti</u>
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a. a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b. per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

<u>Esplosione</u>
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

<u>Fabbricato (locali dell'azienda)</u>
La costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese lavorazioni complementari e accessorie, incluse le relative quote di parti comuni, le minori dipendenze e l'eventuale porzione adibita a civile abitazione.

Sono comprese: opere di fondazione interrate, fissi ed infissi, nonché altri impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli, anche elettrici, escluso solo quanto compreso nella definizione di"Contenuto".
I locali dell'Azienda possono essere costituiti anche da più fabbricati o corpi di fabbricato, purché tutti pertinenti l'attività dichiarata e situati nello stesso immobile o in aree o immobili adiacenti.

Fissi ed infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili
Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
Tipo A
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55°C.

Tipo C
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M. 17.12.1977 allegato V
Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di Tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.
Lavorazioni complementari o accessorie
Si intendono:
- confezionamento e imballaggio;
- verniciatura;
- macinazione di sostanze combustibili;

- asciugamento, essiccazione, affumicatura,arrostimento;
- lavorazione del legno;

i cui reparti non superano nell'insieme1/5 della superficie complessiva dei piani del fabbricato.

Macchine mordenti

Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.

Materiali autoestinguenti

Materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, pro vati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M. 26.06.1984, Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi).

Merci

Materie prime, prodotti finiti, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti dell'industria, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali nonché esplodenti, infiammabili e merci speciali nei limiti previsti, poste sottotetto del fabbricato e/o all'aperto nell'ambito dell'Azienda.

Merci speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

(D1) - polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

(D2) - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi;

(D3) - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

Muro pieno

Il muro continuo senza aperture, elevato da terra a tetto lungo una medesima sezione verticale, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali.

Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120.

Primo rischio

La forma di garanzia per la quale il danno viene indennizzato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Serramenti in ferro
Quelli rigidi costruiti interamente in acciaio o ferro scorrevoli in senso orizzontale o verticale su guide in acciaio, oppure a un solo battente, posti a chiusura di aperture riquadrate da un telaio in acciaio o ferro e con soglia incombustibile.

Strutture in legno lamellare
Quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.

Terrorismo
Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto - Copertura - Solai
- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffiature e rivestimenti;
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffiature.
Danno consequenziale
Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere a beni assicurati.

Art. 2 - Definizioni specifiche per gli impianti di risalita

1. Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Impianti a fune
Sono caratterizzati da una zona di partenza (stazione a valle) e da una zona di arrivo (stazione a monte) e dal tracciato che compiono i carichi durante la movimentazione (linea). In linea la fune (o le funi) è sorretta e guidata dai sostegni di linea.

Fabbricati
Adibiti a stazione di partenza e di arrivo di telecabine (e di eventuali stazioni intermedie in impianti complessi), tappeti mobili, sciovie, seggiovie, impianti speciali (es. tipo 2S, tipo funifor, ecc.), funivie nonché bar, ristoranti (esclusi alberghi), mense, uffici, autorimesse/garages, officine meccaniche e

laboratori, falegnamerie, magazzini, abitazioni, attività commerciali, compresa centrale termica e impianti pertinenti al fabbricato, garrite, cabine elettriche.
Costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili.
Possono esistere piccoli fabbricati adibiti a biglietteria e servizi costruiti in materiale combustibile.

Macchinario, attrezzatura e impianti fissi
Macchinario comprensivo di tutte le opere elettromeccaniche, attrezzatura ed impianti fissi di partenza, intermedi e di arrivo; pezzi di ricambio in genere di tappeti mobili, sciovie, seggiovie, telecabine, impianti speciali (es. tipo 2S, tipo fuifor, ecc.) funivie, tappeti di allineamento, vetture, cabine, seggiole, funi, rulliere, piloni (esclusi plinti di sostegno e relativi basamenti e attrezzature relative ai fabbricati) entro l'area dell'ubicazione sopradescritta.
Sono comprese altresì mobilio, attrezzatura, arredamento uso uffici, abitazione, mense, bar e ristorante, articoli di cancelleria, materiale d'archivio/promozionale/di biglietteria, linee telefoniche interne ed esterne, serbatoi, trasformatori e celle nonché tornelli, distributori automatici di tessere e dispositivi automatici per il ritiro delle tessere e restituzione delle relative cauzioni ubicati presso le biglietterie del comprensorio sciistico.

Art. 3 - Definizioni specifiche per gli impianti di innevamento

1. Alle seguenti denominazioni, viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
   Asset neve
   L'asset neve è costituito dai seguenti elementi: sistema di captazione dell'acqua e serbatoio e/o bacino di accumulo; pompe di rilancio, tubazioni (per acqua, corrente elettrica, aria compressa), punti di prelievo, magazzini di stoccaggio dei generatori, compressori (per gli impianti ad alta pressione), impianti di alimentazione di corrente elettrica e cavi interrati, sistema di comando, impianti di refrigerazione, stazione metereologica e generatori neve.
   Fabbricati e/o manufatti
   Adibiti a serbatoi interrati, bacini di innevamento (completi di setti, scarico di fondo, strada di coronamento, sfioratore, ecc.), opere di presa, approvvigionamento idrico, sala pompe, rilancio, magazzini, autorimesse/garage, officine meccaniche e laboratori, magazzini, centrale termica, centrale aria compressa ed impianti pertinenti al fabbricato, cabine elettriche.
   Costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto anche in materiali incombustibili.
   Macchinario, attrezzatura ed impianti mobili e fissi
   Macchinario, attrezzatura ed impianti mobili e fissi; pezzi di ricambio in genere di sale pompe, torri di raffreddamento, linee neve comprensive di pozzetti, generatori neve fissi e mobili (bassa e alta pressione oltre che lance), mezzi battipista nonché materiale e attrezzatura relativa all'impianto di innevamento sia che si trovino montate o riposte nei magazzini o autorimesse, sia che si trovino all'aperto entro l'area dell'ubicazione sopradescritta.
   Sono comprese, altresì, mobilio, attrezzatura, arredamento uso uffici, linee telefoniche interne ed esterne, serbatoi, trasformatori e celle.

Art. 4 - Rischio assicurato

1. La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito espressamente escluso o delimitato.
2. L'assicurazione è prestata per tutti i beni immobili e mobili, secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di terzi.
3. La Società indennizza altresì:
   - i danni causati con colpa grave del Contraente/Assicurato;
   - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
   - le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, termici e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi contenuto;
   - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino idoneo scarico i residuati del sinistro. Relativamente alle spese per operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, la Società non pagherà comunque somma maggiore di 25.000,00 euro;
   - la rimozione ed il ricollocamento delle cose assicurate alle partite "Contenuto" e "Merci" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro entro l'importo massimo di 25.000,00 euro per ogni sinistro, anche nel caso di più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 5 - Esclusioni

1. La Società non è obbligata in alcun caso per i danni verificatisi in occasione di:
   a) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
   b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
   c) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche o bradisismo;
   d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

   salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
2. Sono altresì esclusi i danni dovuti a/causati da:

   a) furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, scippo, rapina, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi;

   b) dolo di Trentino Sviluppo S.p.A.; si intendono in garanzia i danni dovuti o causati da colpa grave di Trentino Sviluppo S.p.A. ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere;

   c) assestamenti, restringimenti, o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

   d) uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;

   e) errori di lavorazione ed impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio di prodotto;

   f) danni indiretti di qualunque natura;

g) deterioramento, logorio, usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, siccità, stillicidio, variazione di temperatura, fermentazione, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura delle merci; termiti, insetti, vermi,roditori;

h) materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

i) interruzioni od alterazioni di processo che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;

j) sospensione od interruzione od anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

k) eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;

l) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

m) virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causaderivanti;

n) impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso in grado di:

1) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
2) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;

   acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

   La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio;

o) prodotti contenenti amianto, amianto;

p) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore.

Art. 6 - Beni esclusi

1. Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

a) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;

b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

c) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;

d) coltivazioni ed animali in genere;

e) merci se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (solamente se garantiti da specifica polizza);

f) merci danneggiate per mancata e/o anormale refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura, poste in atmosfera controllata e danneggiate da anomale variazioni delle condizioni ambientali di conservazione;

g) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;

h) macchinari ed attrezzature oggetto di contratti di locazione finanziaria (c.d. "leasing") qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Art. 7 - Particolari delimitazioni di garanzia

1. Ferme le esclusioni di cui sopra, si conviene quanto segue:

   Eventi atmosferici

   Relativamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, la Società non risponde dei danni:

   - verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
   - subiti da merci e/o enti posti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
   - subiti da capannoni pressostatici/tensostrutture e simili, e quanto in essi contenuto;
   - subiti da serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
   - subiti da lastre di cemento-amianto, fibrocemento per effetto di grandine.

   Agli effetti della presente garanzia:

   - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
   - in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

   Sovraccarico neve

   A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "Eventi atmosferici", relativamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, anche di fabbricati aperti su più lati e su tettoie, compresi quelli al loro contenuto, purché conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti direttamente provocato dal peso della neve, la Società non risponde dei danni causati:

   - ai fabbricati, anche se aperti da più lati ed alle tettoie, se non conformi alle norme di legge e/o alle disposizioni locali e/o ad ogni altro adempimento richiesto dalle autorità competenti, relativi al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi di neve in vigore al momento della costruzione e/o ristrutturazione del fabbricato assicurato o di singole porzioni di esso e, in tal caso, al loro contenuto;
   - ai capannoni pressostatici, alle tensostrutture, alle tendostrutture e simili, alle baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica ed al loro contenuto;
   - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, manufatti in plastica, insegne, antenne, pannelli solari, tende e consimili installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;

- da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, compresi quelli al contenuto, se non conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti direttamente provocato dal peso della neve.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Acqua piovana

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, la Società non risponde dei danni causati alle cose assicurate da penetrazione di acqua dovuti a difetti o cattiva o mancata manutenzione di pavimentazioni, coperture, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci e i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico al macchinario, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati, sono esclusi i soli danni:
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Eventi sociopolitici

Con riferimento ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

Premesso che:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Con riferimento ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Grandine su enti fragili

A parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica e assimilati; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia integrativa:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Art. 8 - Buona fede

1. L'omissione da parte della Società assicurata della dichiarazione, di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato si impegna a corrispondere alla Società l'eventuale maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 9 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

1. Si conviene quanto segue:

   Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

   Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

   - per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Si prevede di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore nuovo" alle seguenti condizioni:

- in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

. il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore nuovo";

-in caso di supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

. superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo" viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

- in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, esclusi i veicoli in genere, importo superiore al triplo del relativo valore;
- il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

<u>Anticipo indennizzi</u>

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad 1.000.000,00 euro qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

Furto di fissi ed infissi

La Società risponde del furto di fissi ed infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri per furto consumato o tentato fino al limite indicato dalla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 mt. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Cose particolari

Sono compresi nell'assicurazione alla partita "Contenuto":

- (a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore con limite di indennizzo pari a 5.000,00 euro se posti ovunque e di10.000,00 euro se custoditi in casseforti murate o di peso non inferiore a 200kg.;
- (b)archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor con limite di indennizzo pari a 5.000,00 euro;
- (c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili con il limite di indennizzo, salvo sia prevista specifica partita, pari al 10% del valore assicurato alla partita"Contenuto";
- (d) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico. La Società non sarà tenuta a indennizzare somma maggiore di 5.000,00 euro per singola cosa, qualunque sia il valore risultante dalla perizia.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere (b) e (c) la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore,per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
- la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ski area.

Conservazione tracce sinistro

Fermo restando l'obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, è accordata al Contraente e/o all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del perito della Società entro il 10° giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro e a specifica richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Enti decentrati
La Società prende atto che parte delle merci e/o del contenuto e/o del macchinario può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:
- presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi entro il territorio della Repubblica Italiana;
- presso mostre od esposizioni e simili entro l'ambito della Comunità Europea e dei Paesi confinanti con l'Italia.

Tale estensione di garanzia si intende valere fino ad un massimo del 10% delle somme assicurate alle rispettive partite entro il limite indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo" e fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile riferito alle intere partite.
È fatto obbligo al Contraente e/o all'Assicurato di dover dimostrare in ogni momento l'esatto quantitativo delle merci e/o dei macchinari decentrati.
Innovazioni nel rischio
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dell'insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato – prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Oneri di ricostruzione/urbanizzazione/ ordinanza di Autorità
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fermo quanto indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
Rientrano altresì nella definizione di danno liquidabile gli oneri necessari all'adeguamento degli immobili oggetto di sinistro alle normative vigenti al momento in cui si è verificato il sinistro.
L'esistenza della presente clausola non comporta deroga al limite massimo di indennizzo, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

Onorari periti

Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto dal presente capitolato in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite impianti, fabbricati e macchinari, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Operazioni di carico e scarico

Limitatamente ai soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, le cose assicurate si intendono garantite anche se poste su automezzi siti nel raggio di 50 metri dai fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti.

Operazioni peritali

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) società controllanti, controllate e collegate;
c) fornitori;
d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo. A parziale deroga di quanto previsto al punto a) si precisa che è data facoltà alla Società la facoltà di rivalsa nei confronti dei dipendenti e dei soggetti in rapporto di servizio con il Contraente per il caso di colpa grave giudizialmente accertata.

Universalità dell'assicurazione

L'Assicurato dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisca il complesso degli impianti (ivi compresi enti in corso di costruzione ed allestimento, sia in opera che a piè d'opera) fatta eccezione per l'area di sedime.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto costituente il complesso degli impianti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita

"Contenuto", di cui alle definizioni generali, o alla partita "Macchinario, attrezzatura e impianti fissi", di cui alle definizioni specifiche per impianti di risalita.

Maggiori costi - forma a percentuale

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'Assicurato e/o dell'Azienda assicurata, a parziale deroga dei riferimenti alle esclusioni, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causata da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per il periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 6 mesi dal verificarsi del sinistro.

Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di cui la Società è tenuta a rispondere è pari al 10% dell'indennizzo liquidato per ogni singola partita colpita da sinistro, fermo quanto previsto dalla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Cristalli ed insegne a primo rischio assoluto

La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro nonché le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all'aperto su appositi sostegni nell'area di pertinenza dell'azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi.

Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti. Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature che non ne alterano la normale funzionalità non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi i danni:
- indennizzati in base ad una garanzia prestata con la presente sezione;
- derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali;

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente detta somma potrà essere reintegrata nel valore originario versando il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
Tale estensione di garanzia si intende valere fino ad un massimo di 20.000,00 euro per sinistro ed annualità assicurativa, previa applicazione della franchigia indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".
Grandine su fragili
Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica;
- pannelli solari;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a quella indicata nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

2. Per espressa previsione la Società si impegna a garantire le seguenti condizioni:
Onorario periti
La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto indicato nel presente capitolato e nel rispetto di quanto disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, entro il limite del 5% dell'indennizzo e con il massimo della somma assicurata a questo titolo ed in conformità alla tabella del loro ordine professionale.
La presente condizione aggiuntiva vale anche per la Sezione Danni indiretti se prestata.
Rischio locativo
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile – anche per colpa grave – ai termini degli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile per danni a parti immobiliari di proprietà di terzi e condotti a qualsiasi titolo dal Contraente e/o dall'Assicurato, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.
Eventi atmosferici per enti all'aperto
Resta convenuto che la Società risponderà anche dei danni materiali e diretti - escluso grandine su autoveicoli - cagionati alle cose assicurate poste all'aperto per loro naturale destinazione, nonché a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo indicato dalla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a quella indicata dalla successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla partita a causa di:
- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno

conseguenti:
- ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei ed agli altri eventi per i quali è prestata la presente assicurazione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre sei ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore dell'importo indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione e allagamento, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:
- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o alluvione sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella prevista nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Terremoto

La Società, a parziale deroga di quanto disposto dal riferimento alle "Esclusioni", risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosioni, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- ai capannoni pressostatici, alle tensostrutture, alle tendostrutture e simili, alle baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica ed al loro contenuto.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 36 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella prevista nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Crolli e caduta massi

La Società risponde dei danni materiali e diretti, a parziale deroga delle disposizioni sulle "Esclusioni", compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di:

- caduta di massi;
- crollo conseguente a caduta di massi;
- crollo di fabbricati causato da cedimento o franamento di terreno da qualsiasi causa provocato;
- crollo di fabbricato provocato da cedimenti delle fondazioni;

purché i predetti danni non siano da imputarsi ad errori di progettazione o di calcolo, ed errore nei disegni costruttivi dei fabbricati o da difetto di costruzione o vizio di materiale.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella prevista nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Frane valanghe e slavine

La Società risponde dei danni materiali e diretti, a parziale deroga delle disposizioni sulle "Esclusioni", compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di frane, valanghe, smottamenti e cedimenti del terreno in genere e slavine comunque occasionati.
L'Assicurato è tenuto a registrare tutti gli interventi effettuati a tale scopo ed a tenere a disposizione della Società il relativo registro.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo";
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella prevista nella successiva disposizione su "Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo".

Art. 10 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo

1. Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l'applicazione del limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, salvo diversamente stabilito.
   Per ogni evento, salvo ove espressamente diversamente indicato, sarà applicata una franchigia pari ad euro 2.500,00.

Parte IV - Guasti alle macchine

Art. 1 – Rischio assicurato

1. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al macchinario industriale e/o comunque connesso in via diretta all'attività esercitata dal Contraente e dall'Assicurato (di seguito denominato "cosa assicurata"), anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 2 – Esclusioni

1. Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi, qualora già coperti da apposita:
   - macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing;
   - apparecchiature elettroniche, qualora già coperte da apposite assicurazioni.

Art. 3 – Delimitazione dell'assicurazione

1. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e anno assicurativo, un importo superiore alla percentuale della somma assicurata alla partita "Macchinario" espressamente indicata a questo titolo.
2. La Società non indennizza i danni:
   a. derivanti dagli eventi previsti dalla Sezione "All risks danni diretti", salvo il danno di fenomeno elettrico e/o elettronico. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione, nonché da furto.
   b. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
   c. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
   d. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;

e. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
f. di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
g. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
h. verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni;
i. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, sciopero, serrata, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;
j. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
k. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchi a ture elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
l. verificatisi al macchinario presso terzi;
m. alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli;
n. agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate nel qual caso, così come in caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto e in caso di danno ai nastri trasportatori non metallici l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro;
o. provocati ai forni dalle fuoriuscite di masse in fusione;
p. relativamente agli impianti a controllo numerico ed alle apparecchiature elettroniche, sono esclusi i danni conseguenti a:
   - controlli di funzionalità;
   - eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
   - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera), verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

3. I danni imputabili a variazione di tensione sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Art. 4 – Scoperto/Franchigia

1. Resta convenuto che per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 15% dell'importo liquidabile a termine di polizza con il minimo di 1.000,00 euro salvo quanto diversamente indicato.
2. Resta convenuto tra le parti che il massimo esborso della Società, per la garanzia guasti macchine, non potrà eccedere la somma di 1.000.000,00 euro.

Art. 5 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

1. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni compresa la sezione "All risks danni diretti" della presente polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 6 – Delimitazioni di garanzia

1. Si conviene quanto segue:

   Trasformatori ed alternatori

   In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il 12°, col massimo del 50%.

   Revisione motori

   Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a quattro o più poli, nonché di motori elettrici in corrente continua con potenza superiore a 375 KW.

   Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

   Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro e, in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Manuale d'uso e manutenzione (M.U.M.) fornito dal costruttore

   L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale dal diritto all'indennizzo.

Parte V - Responsabilità civile

Art. 1 – Definizioni generali

1. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

   Addetti

   I titolari, i soci, i familiari dell'Assicurato che operano nell'attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.

   Cose

   Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

   Fatturato

L'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso IVA).

Massimale

L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Retribuzioni

L'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.

Art. 2 – Rischio assicurato

1. Relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danno involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività eseguite, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie. Per attività eseguite si intendono le attività indicate nello statuto e/o nell'atto costitutivo del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché le diverse attività dai medesimi eseguite in forza di legge e/o di specifiche autorizzazioni.

   L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.
2. Relativamente alla Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
   a. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
   b. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a., cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
3. Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia RCO, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
4. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge del 12/06/1984 n. 222.

Art. 3 – Estensione territoriale

1. L'assicurazione vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazioni a convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.

Art. 4 – Esclusioni

1. L'assicurazione RCT non comprende i danni:
   a. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
   b. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
   c. provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
   d. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
   e. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
   f. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
   g. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
   h. da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
   i. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
   j. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
   k. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;
   l. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
   m. derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.
2. L'assicurazione di RCT e di RCO non comprendono altresì i danni:
   a. da detenzione o impiego di esplosivi;
   b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
   c. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
   d. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
   e. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
   f. relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob (VCJD);
   g. derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

Art. 5 – Persone non considerate terzi

1. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:
   a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
   b. quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a.;
   c. tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 6 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra e previo assenso del Contraente, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.
3. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
4. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
5. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 7 – Obblighi specifici dell'Assicurato in caso di sinistro

1. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Art. 8 – Condizioni aggiuntive sempre operanti

1. Si conviene quanto segue:

   <u>Proprietà e conduzione dei locali dell'azienda</u>

   La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali ove si svolge l'attività assicurata ed aree ad essi pertinenti, anche poste all'esterno dell'azienda e/o dell'area di competenza, compresi relativi impianti fissi, il tutto purché costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell'ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, purché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.

   I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell'azienda.

   La garanzia non comprende i danni derivanti da:
   - lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
   - umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
   - rigurgito di fogne.

   Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della

proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle norme della presente sezione.

Decreto legislativo 81/2008

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resto, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.

Difesa penale

La Società presta – a favore dell'Assicurato – la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle parti lese.

Danni da acqua piovana

La garanzia comprende i danni a terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di lavori complementari all'edilizia o manutenzione di fabbricati. Tale garanzia sarà operante a condizione che l'Assicurato dimostri di aver adottato misure idonee destinate a prevenire i danni.

Causale incendio

La garanzia comprende, con esclusione dei lavori presso terzi, i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA SECONDO RISCHIO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali, danni materiali a cose od animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
2. la Società si obbliga pertanto a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danno involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività eseguite, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie. Per attività eseguite si intendono le attività indicate nello statuto e/o nell'atto costitutivo del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché le diverse attività dai medesimi eseguite in forza di legge e/o di specifiche autorizzazioni.
3. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, turistiche, agricole, di servizio anche pubblico, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
4. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
5. Relativamente alla Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

c. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
d. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a., cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

6. Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia RCO, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
7. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge del 12/06/1984 n. 222.

8. Si conviene che l'Assicurazione viene prestata a secondo rischio in eccesso ai massimali previsti nella polizza primaria stipulato per lo stesso rischio e contemporaneamente alla presente polizza per i seguenti massimali e limiti:
   - euro 45.000.000 per sinistro
   - euro 45.000.000 per persona
   - euro 45.000.000 per danni a cose ed animali

Ciò anche nell'eventualità di annullamento ed inefficienza totale o parziale delle polizze sottostanti, nel qual caso i massimali di tali altre Assicurazioni rimarranno a carico dell'Assicurato.

9. La presente copertura si intende prestata in secondo rischio per quanto già previsto dalla polizza di primo rischio – che si intende in questa sede integralmente richiamata – per eccedenza rispetto alle somme assicurate con la medesima polizza di primo rischio e fino alla concorrenza dei massimali indicati nella stessa, vale a dire:
   - euro 5.000.000 per sinistro
   - euro 5.000.000 per persona
   - euro 5.000.000 per danni a cose ed animali

   Resta inoltre convenuto che, in caso di esaurimento totale o di riduzione a seguito di sinistro dei massimali dalla stessa previsti, i massimali originari dell'assicurazione di primo rischio costituiranno franchigia assoluta.
   Considerato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione operante per il primo rischio, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 2– Obblighi specifici a carico dell'Assicurato

1. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.
2. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia di cui al precedente articolo 2 solo ed esclusivamente:
   a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
   b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR del 30 giugno 1965 n. 1124.
3. In tutti gli altri casi di sinistro, il Contraente è esonerato dal prestare denuncia, restando egualmente impegnato, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per se ed a disposizione dell'assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

Art. 3– Rinuncia alla rivalsa

1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.